

COMUNE DI GIAVENO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 37 DEL 27 NOVEMBRE 2025

OGGETTO: Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 2025 ad oggetto :
“Approvazione del contratto collettivo decentrato integrativo per il personale dipendente – accordo di parte economica per il riparto delle risorse accessorie per l’anno 2025”. Certificazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto dai Signori Dott. Teodoro Passini (Presidente), Dott. Roberto Bugnone e Dott. Francesco Di Pasquale (Componenti),

Premesso:

- che in data 26/11/2025 il Responsabile del Servizio Finanziario e del Servizio Personale ha trasmesso a mezzo posta elettronica ordinaria, per la rituale certificazione, la seguente documentazione - in copia - relativa al contratto decentrato integrativo per il personale dipendente (non dirigente) anno 2025:

- a) proposta di deliberazione Giunta Comunale n. 181 del 2025 avente ad oggetto:
“Approvazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dipendente - Accordo di parte economica per il riparto delle risorse accessorie per l’anno 2025.”;
- b) Allegato A - *Accordo di parte economica per il riparto delle risorse accessorie anno 2025*;
- c) Allegato B - *Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria*

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato la documentazione sopra indicata e, all’esito delle proprie verifiche, è in grado di riferire quanto segue.

Visti:

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare delle seguenti:

Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;

Artt. 79 e 80 del CCNL del 16/11/2022;

- l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede testualmente quanto segue:

“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del

presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.”;

- l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale dispone che:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

- l'art. 8, comma 7, del CCNL 16/11/2022, recante la seguente disciplina:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro

• dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

- gli articoli 79 (rubricato “Fondo risorse decentrate. ‘costituzione’”) e 80 (rubricato “Fondo risorse decentrate. ‘utilizzo’”) del CCNL 16/11/2022, ai quali per economia espositiva si fa rinvio.

Visti i sottoindicati atti amministrativi:

la delibera di Giunta Comunale n. 157 del 17/11/2025, con la quale sono stati definiti gli indirizzi per la costituzione e l'utilizzo della parte variabile e direttive per la contrattazione decentrata integrativa;

le determinazioni del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Tributi e Personale n. 245 del 19/05/2025, n. 454 del 15/09/2025 e n. 599 del 17/11/2025 aventi ad oggetto, rispettivamente: “Costituzione del fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa anno 2025 - Parte stabile”, “Incremento parte stabile del fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa anno 2025” e “Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2025”.


Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Esaminate la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria al contratto collettivo integrativo redatte dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Tributi e Personale;

Considerato che la quantificazione del Fondo risorse decentrate, definita con determinazione n. 599 del 17/11/2025, è stata certificata dall'Organo di Revisione con verbale n. 35 del 19/11/2025: in particolare, dalla certificazione è emerso che il Fondo per le risorse decentrate anno 2025 consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio.

Rilevato che:

le risorse decentrate stabili (pari a € 317.245,06) e le risorse decentrate variabili (pari a € 124.929,21) del Fondo relativo all'anno 2025 sono state costituite in conformità con quanto stabilito dal CCNL 16/11/2022 e dai CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate, nonché dalle disposizioni



normative primarie e secondarie sopra richiamate, come attestato dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Tributi e Personale nello schema di Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, che supporta la pre-intesa di contratto collettivo integrativo;

l'ammontare della decurtazione del Fondo, operata nell'anno 2014 ai sensi dell'art. 9, comma 2- bis, del D.L. n. 78/2010, quantificata in Euro 26.531,00, è stata resa permanente a decorrere dall'anno 2015, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013;

le risorse destinate nell'anno 2025 al trattamento accessorio del personale (al netto delle voci espressamente escluse), secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, non superano il corrispondente importo determinato nel 2016;

le risorse decentrate stabili, dall'analisi degli atti più sopra menzionati, finanziano tutti gli istituti contrattuali aventi carattere di stabilità e continuità - quali l'indennità di comparto, le progressioni economiche orizzontali storiche (aggiornate con CCNL 16/11/2022), l'indennità del personale educativo degli asili nido, l'indennità di turno, l'indennità condizioni di lavoro e l'indennità per il servizio esterno del personale di polizia locale - e in parte gli istituti aventi carattere di variabilità e temporaneità (voci di salario accessorio);

le risorse decentrate variabili sono state predisposte in applicazione delle linee di indirizzo emanate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 157 del 17/11/2025;

le spese relative al Fondo Risorse Decentrate 2025 (ed i relativi oneri riflessi) hanno trovato regolare previsione nei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente ed integrale copertura finanziaria negli stanziamenti del bilancio dell'esercizio 2025, nel rispetto dei vincoli in materia di spesa di personale;

l'ipotesi di Contratto Integrativo Decentrato disciplina esclusivamente istituti oggetto di contrattazione e risulta pertanto rispettato il disposto dell'art. 40, comma 3 quinque, del D.Lgs. n. 165/2001, che stabilisce che le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale.


Sulla scorta della premessa descrittiva e dei contenuti degli atti sopradescritti;

- Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027;
- Visto il CCNL 16 novembre 2022 e i CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;
- Visti gli art. 40, 40-bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;
- Visti il D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 118/2011 ed il principio contabile applicato n. 4/2;
- Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- Visto il proprio verbale n. 35/2025, con il quale è stata certificata la costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2025.

II Collegio dei Revisori dei Conti

Certifica

- la regolarità della relazione illustrativa e tecnico finanziaria relativa all'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale del Comune di Giaveno, con particolare riferimento:
alla compatibilità dei costi sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2025 con i vincoli di bilancio;
al rispetto dei vincoli derivanti dai contratti nazionali di lavoro e dalle vigenti disposizioni di Legge.




Raccomanda

- la corretta applicazione dell'art. 21 del D.Lgs. 33/2013, che prevede l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di pubblicare i contratti integrativi stipulati, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria certificata dagli organi di controllo, nonché gli obblighi di trasmissione delle informazioni, ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 3, del d.lgs.165/2001;
- la corretta applicazione dell'art. 40-bis, comma 5, del d.lgs. 165/2001 relativamente all'obbligo di trasmissione all'ARAN, per via telematica, di quanto in esso disposto.

27 novembre 2025

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Passini Teodoro


Dott. Bugnone Roberto


Dott. Di Pasquale Francesco
